



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 45/11 del 11.9.2018

Articolo 1, comma 43, della legge regionale n. 32 del 5 dicembre 2016. Aiuti diretti in de minimis alle organizzazioni di produttori o ad altre forme associative per la promozione dei prodotti agro-alimentari – Direttive.

1. Premessa

In conformità all'articolo 1, comma 43 della legge regionale n. 32 del 5 dicembre 2016, le agevolazioni di cui al presente intervento sono erogate in "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 – 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 non si applica alla produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura ma investe la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli come definite all'articolo 2 dello stesso regolamento.

L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno stato membro a un'impresa unica non può superare euro 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

2. Attuazione degli interventi e risorse finanziarie

L'Agenzia Argea Sardegna provvede all'attuazione del presente intervento, mediante l'emanazione di un avviso pubblico conforme alle norme di riferimento di cui sopra, la ricezione e l'istruttoria delle domande di aiuto, nonché provvede alla concessione degli aiuti di cui alla presente deliberazione ed alla loro erogazione, nel rispetto della disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012 e s.m.i. e del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, ARGEA, in qualità di soggetto concedente gli aiuti, trasmette le relative informazioni alla banca dati e si avvale del Registro Nazionale Aiuti per espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti "de minimis".

L'avviso pubblico contiene i termini, le risorse finanziarie e le modalità di presentazione delle domande.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Soggetti beneficiari

Sono beneficiarie della presente misura:

- 1) le Organizzazioni di produttori formalmente riconosciute;
- 2) altre forme associative di produttori giuridicamente costituite (consorzi e cooperative agricole ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del Codice civile e delle leggi speciali, Consorzi di imprese e Società consortili, Reti di imprese ai sensi della Legge 33 del 9 aprile 2009 e ss.mm.ii. con soggettività giuridica - Reti soggetto);
- 3) forme associative temporanee di produttori (ATI, Reti di imprese ai sensi della Legge 33 del 9 aprile 2009 e ss.mm.ii. prive di soggettività giuridica - Reti contratto).

Non possono beneficiare della presente misura i soggetti che si trovino in stato di fallimento o altra procedura concorsuale, né che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

I soggetti beneficiari devono avere un'unità operativa in Sardegna ai fini della liquidazione del contributo. Qualora all'atto della presentazione della domanda il richiedente non abbia un'unità operativa sul territorio regionale, l'apertura della sede dovrà essere comunicata, a pena di revoca, entro e non oltre il termine stabilito da ARGEA dalla concessione dell'agevolazione.

I requisiti sono riferiti ai soggetti di cui ai punti 1) e 2) e a ciascun componente delle aggregazioni di cui al punto 3).

Possono presentare domanda anche le aggregazioni di cui al punto 3) non ancora formalmente costituite a condizione che assumano l'impegno a costituirsi in una delle forme previste (mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei partner individuato come capofila) in caso di ammissione alle agevolazioni, entro e non oltre il termine indicato da ARGEA nell'avviso, pena la decadenza della domanda.

4. Azioni e costi

Il progetto deve riguardare le attività di commercializzazione così come definite nel Reg. (UE) n. 1407/2013, ossia "la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Oltre ai prodotti agricoli elencati nell'Allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, i progetti possono riguardare prodotti alimentari diversi dai prodotti agricoli ed elencati nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 1151/2012.

Le attività finanziabili, all'interno o fuori del territorio regionale, sono:

- a) organizzazione o partecipazione ad esposizioni e mostre mercato di prodotti agricoli e alimentari rivolte ai consumatori finali;
- b) organizzazione o partecipazione ad eventi di promozione quali degustazioni e giornate enogastronomiche territoriali finalizzate all'informazione al consumatore finale sulle caratteristiche del prodotto e alla sua commercializzazione;
- c) azioni di promozione e pubblicità di prodotti agricoli e alimentari anche presso mercati o punti vendita diretta, con lo scopo di incrementare la commercializzazione dei prodotti. Le azioni comprendono tutto il materiale distribuito direttamente ai consumatori a tale scopo.

Le campagne promozionali non sono rivolte ad operatori economici quali l'industria alimentare, la distribuzione all'ingrosso e al dettaglio, i ristoranti, gli alberghi e i servizi di ristorazione.

Le attività descritte devono essere svolte nel periodo che intercorre a partire dalla data indicata nell'avviso pubblico e sino al 30.6.2020.

Sono ammissibili i seguenti costi per la realizzazione delle azioni:

- oneri di costituzione dell'aggregazione di cui al punto 3. del paragrafo 3 se non già costituita al momento della domanda;
- eventuali spese di iscrizione agli eventi;
- affitto, allestimento dell'area espositiva, compreso noleggio strutture, attrezzature e strumenti didattici e informatici;
- trasporto ed assicurazione dei prodotti o dei materiali impiegati nelle azioni compresi oneri di noleggio dei mezzi;
- acquisizione di servizi e/o personale specializzato a tempo determinato di supporto alle azioni (es. assistenti, interpreti, hostess, cuochi e sommeliers);
- costo dei prodotti forniti in degustazione, per un importo non superiore al 20% del costo dell'azione;
- viaggio, vitto e alloggio limitatamente al personale strettamente necessario all'organizzazione e gestione dell'evento;
- costo del materiale informativo e promozionale e spese per l'ideazione e la realizzazione dei testi, immagini fotografiche e video, traduzione, stampa, riproduzione su supporti cartacei e multimediali;
- spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento.

L'IVA non è ammissibile agli aiuti, tranne l'IVA non recuperabile secondo la legislazione nazionale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Sono ammissibili soltanto le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

È richiesta la rendicontazione dettagliata delle voci di spesa, coerenti col progetto approvato, con le relative fatture quietanzate munite di dichiarazione liberatoria e la documentazione di tracciabilità bancaria dei pagamenti effettuati. Non sono ammessi a rendicontazione pagamenti in contanti.

5. Massimale e intensità dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto copre l'80% dei costi ammissibili.

L'aiuto verrà erogato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

Il massimale di aiuto pubblico per progetto è pari a euro 40.000.

In caso di presentazione di un progetto da parte di un'aggregazione di cui al punto 3) del paragrafo 3 la ripartizione del contributo fra i partecipanti verrà proposta dagli stessi in base alle attività che dovranno svolgere e ai costi che dovranno sostenere e, tale somma viene presa in considerazione al fine del calcolo del massimale concesso in de minimis.

6. Tipo di sostegno

Gli aiuti di cui al presente intervento sono concessi sotto forma di rimborso dei costi effettivi sostenuti dal beneficiario.

Per accedere agli aiuti di cui alla presente misura, i beneficiari dovranno presentare domanda scritta di aiuto prima dell'avvio delle attività.

La domanda di aiuto dovrà riportare i seguenti elementi:

- dati del beneficiario;
- descrizione dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
- ubicazione dell'attività;
- elenco dei costi ammissibili;
- tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Gli aiuti sono concessi per attività intraprese dopo la presentazione della domanda di aiuto.

7. Criteri di selezione

Per il presente intervento, gli aiuti sono concessi sulla base di un procedimento "a sportello", in base al quale le domande sono esaminate e finanziate secondo l'ordine cronologico di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

presentazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziata e tenuto conto della seguente ripartizione delle stesse.

È attribuita priorità alle domande presentate dai seguenti soggetti:

- organizzazioni di produttori formalmente riconosciute di cui punto 1. del paragrafo 3;
- altre forme associative composte da un numero di soggetti superiore a 5. Ai fini del calcolo della numerosità, in caso di forme associative giuridicamente costituite di cui al punto 2. del paragrafo 3, si conteggiano i soci diretti; in caso di forme associative temporanee di cui al punto 3. del paragrafo 3, si conteggiano i soggetti partner che compongono l'aggregazione.

Pertanto, le risorse finanziarie stanziata sono così ripartite:

- l'importo pari al 60% delle risorse complessivamente stanziata è destinato al finanziamento, secondo l'ordine cronologico di presentazione, delle domande presentate dai soggetti rispondenti alle priorità di cui sopra;
- l'importo pari al 40% delle risorse complessivamente stanziata è destinato al finanziamento, secondo l'ordine cronologico di presentazione, delle domande presentate dai soggetti associati di cui ai punti 2. e 3. del paragrafo 3 che non raggiungono il requisito di numerosità conteggiato secondo quanto sopra specificato;

In caso di esaurimento delle risorse destinate alle domande con priorità, le stesse possono essere finanziate altresì con la quota di risorse destinata alle domande prive di priorità.

Viceversa, in caso di esaurimento delle risorse destinate alle domande prive di priorità, l'istruttoria delle domande senza copertura finanziaria verrà sospesa sino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Soltanto qualora, alla scadenza del termine suddetto, la quota di risorse destinata alle domande con priorità non sia stata completamente utilizzata, e risultino quindi delle economie, dette economie potranno essere impiegate per il finanziamento, secondo l'ordine cronologico di presentazione, delle domande sospese per mancanza di copertura finanziaria.

8. Limiti e vincoli

In generale, le operazioni finanziate dal presente intervento non possono beneficiare di ulteriori contributi pubblici. In particolare, le Organizzazioni di Produttori già beneficiarie di un programma di attività o di un programma operativo non devono aver ricompreso in tali programmi le attività richieste con presente intervento.

Gli aiuti concessi ai sensi delle presenti disposizioni non potranno essere cumulati con altri aiuti di stato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione alle stesse spese ammissibili.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il presente aiuto non può essere concesso per la partecipazione alle fiere di settore maggiormente rappresentative per il settore agro-alimentare in quanto l'intervento è previsto mediante il rifinanziamento degli interventi di cui all'Allegato 1 della presente deliberazione.